

Codice DB1406

D.D. 30 ottobre 2009, n. 2402

R.D. 523/1904-Autorizzazione idraulica n. 48/09 per l'esecuzione di nuove difese spondali e per lavori di ricostruzione e sottomurazione di difese spondali esistenti sul torrente Dora di Melezet in Comune di Bardonecchia (TO). Evento alluvionale 29 -30 maggio 2008. Ordinanza Commissariale n. 17 del 04/03/2009. Richiedente: Comune di Bardonecchia.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bardonecchia ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle nuove opere di difesa spondale e di tutte le opere esistenti oggetto di sottomurazione (muri in c.a. e gabbioni), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano d'appoggio delle strutture di fondazione di tutte le opere in progetto (comprese le sottomurazioni) dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa spondale previste dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte ed a valle nell'esistente sponda, oppure dovranno essere idoneamente raccordate con i manufatti di difesa esistenti o con le spalle del ponte posto in prossimità della Cappella Cognet; in particolare dovrà essere migliorato il raccordo della nuova difesa, prevista in sponda destra nel tratto 1, con il muro esistente a valle;
4. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
5. in merito alla lunghezza della scogliera prevista in sponda sinistra nel tratto 1, dovranno essere corrette le indicazioni della quota riportata sulla planimetria di progetto (tavola 7.2) e del relativo valore riportato nel computo metrico estimativo, entrambe pari a 80,00 m, rendendole congruenti con la lunghezza misurata sulla planimetria stessa, pari a 93,00 m circa; analogamente, in merito alla lunghezza della scogliera prevista in sponda sinistra in corrispondenza del ponte della Cappella Cognet, dovranno essere corrette le indicazioni della quota riportata sulla planimetria di progetto (tavola 7.4) e del relativo valore riportato nel computo metrico estimativo, entrambe pari a 15,00 m, rendendole congruenti con la lunghezza misurata sulla planimetria stessa, pari a 20,00 m circa;
6. mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
7. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
8. i massi costituenti le nuove difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Questo Settore non entra nel merito del Disciplinare Tecnico Descrittivo, del Computo Metrico Estimativo e dell'Elenco dei Prezzi Unitari applicati, in quanto il controllo di detti atti e prezzi unitari è di esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, così come l'affidamento dei lavori medesimi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi

